



Condizioni Generali di Vendita SIDERURGICA ASTICO SPA (SIDASTICO)

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano al rapporto di fornitura e a tutti gli ordini di vendita effettuati da Sidastico S.p.A..
Eventuali condizioni divergenti o integrative dovranno essere concordate separatamente e per iscritto.

1. Definizioni

1.1. Oltre a ciò che può essere definito in altre clausole delle presenti CGV, i termini e le espressioni elencate qui di seguito avranno il significato qui assegnato:

- (a) *Acquirente o Cliente*: l'acquirente dei Prodotti.
- (b) *Condizioni Generali di Vendita o CGV*: le presenti condizioni generali di vendita di Sidastico S.p.A...
- (c) *Condizioni Speciali*: si intendono quelle condizioni riportate nel Contratto ad integrazione e/o modifica delle presenti CGV.
- (d) *Conferma d'Ordine*: il documento emesso da Sidastico a conferma dell'Ordine di Acquisto, trasmesso all'Acquirente dal Venditore stesso.
- (e) *Contratto*: il contratto di compravendita dei Prodotti del Venditore, acquistati dall'Acquirente, così come regolato dalle presenti CGV, nonché dalle eventuali Condizioni Speciali pattuite dalle Parti, unitamente ai relativi Allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- (f) *Data di Consegna*: la data in cui il Sidastico dovrà consegnare una certa quantità di Prodotti in conformità al termine di consegna concordato.
- (g) *Giorni Lavorativi*: ogni giorno diverso dal sabato e dalla domenica, dai giorni festivi secondo il calendario nazionale italiano e/o locale con riferimento alla sede legale di Sidastico, nonché dai giorni di chiusura della sede legale di Sidastico.
- (h) *Imposte*: si intendono l'Imposta sul Valore Aggiunto (ove applicabile) ed ogni altra imposta, dazio, tassa, onere o addebito imposti da qualsiasi autorità in relazione ai Prodotti e alla loro cessione.
- (i) *Informativa/quotazione*: il documento scritto emesso da Sidastico, contenente le informazioni e la quotazione di massima dei Prodotti offerti in vendita. L'Informativa/quotazione si intende efficace e valida esclusivamente per un periodo di 2 (due) Giorni Lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa, salvo diversa indicazione riportata nella Informativa/quotazione.
- (j) *Informazioni Riservate*: le informazioni e/o i dati, in qualsivoglia forma e su qualsivoglia supporto, che le Parti dichiarano espressamente come riservati, scambiati nell'ambito di interlocuzioni verbali (anche nel corso di conversazioni telefoniche o via video-chiamata) e/o nella corrispondenza scritta, nonché le informazioni e/o i dati e/o il *know-how* che – per loro natura – possono essere anche implicitamente considerati quali segreti aziendali.
- (k) *Non Conformità*: si intende la presenza sui Prodotti gravi vizi o difformità rispetto a quanto previsto dalle Specifiche relative ai Prodotti come di seguito precisate e le difformità relative alle quantità ed al peso dei Prodotti riportati nella Conferma d'Ordine.
- (l) *Ordine d'Acquisto o Ordine*: l'ordine relativo alla compravendita dei Prodotti emesso dall'Acquirente e trasmesso al Venditore, nella prassi aziendale anche talvolta riferito come "Proposta d'Ordine".
- (m) *Parti o Parte*: il Venditore e l'Acquirente intesi congiuntamente o, quando il contesto lo richiede, il Venditore o l'Acquirente singolarmente.
- (n) *Personale Collegato*: il personale rientrante a qualsiasi titolo nell'alveo dei rapporti organici contrattuali e sociali delle Parti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, amministratori, soci, dipendenti, collaboratori, intermediari, subappaltatori, prestatori d'opera, consulenti, familiari, nonché ogni altro soggetto, sia persona fisica che persona giuridica con relativo personale di pertinenza, che comunque operi in nome e/o per conto e/o nell'interesse di una Parte.
- (o) *Prodotti*: i prodotti oggetto del Contratto.
- (p) *Specifiche relative ai Prodotti*: si intendono le caratteristiche tecniche e qualitative dei Prodotti risultanti dai certificati.
- (q) *Venditore o Sidastico*: la società Sidastico S.p.A. (ovvero denominata Siderurgica Astico S.p.A.), avente sede legale in Via Astico 44, 36030 Fara Vicentino (VI), Italia.

1.2 Alle altre definizioni presenti nel Contratto è attribuito il significato di volta in volta indicato nella clausola pertinente.

2. Principi Generali

2.1. Senza pregiudizio di quanto segue, ciascun Contratto di Vendita dei Prodotti del Venditore è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni Generali di Vendita di Sidastico, nonché
- dagli eventuali termini e Condizioni Speciali previsti nel Contratto, nonché
- dalle eventuali successive modificazioni del Contratto così come convenute e accettate dalle Parti, secondo quanto previsto dalla successiva clausola 4.1.

2.2. Salvo previo ed espresso consenso scritto del Venditore, è esclusa l'applicazione di eventuali termini e/o condizioni previsti dalle condizioni generali di acquisto dell'Acquirente (o di terzi) o - più in generale - da qualsivoglia altra documentazione dell'Acquirente (o di terzi), a prescindere dalla denominazione, dal supporto, dal modo e dalla forma con cui detti termini e/o condizioni dell'Acquirente (o di terzi) siano citati, richiamati, trasmessi o allegati.



2.3. Per effetto di quanto previsto dalla clausola 2.2 che precede, l'Acquirente dichiara e riconosce che le presenti CGV, nonché gli eventuali termini e Condizioni Speciali previsti dal Contratto e/o le successive modificazioni così come convenute e accettate dalle Parti, costituiscono gli unici termini e le uniche condizioni applicabili ai contratti di compravendita dei Prodotti del Venditore. L'Acquirente espressamente rinuncia a sollevare qualsivoglia contestazione o eccezione a tal riguardo.

2.4. In caso di discrepanza tra quanto previsto nelle presenti CGV e quanto previsto dalle Condizioni Speciali di vendita indicate dalla Conferma d'Ordine, prevalgono le seconde.

3. Formazione e Conclusione Del Contratto

3.1. Formazione del Contratto (trattativa)

3.1.1. Le Parti si impegnano a seguire la seguente procedura:

- a) l'Acquirente trasmette al Venditore una richiesta di Informativa/quotazione indicando esattamente le specifiche del materiale richiesto per la fornitura;
- b) il Venditore trasmette all'Acquirente l'Informativa/quotazione, corrispondente alle sole specifiche indicate nel documento di richiesta di cui alla lettera a), in conformità a quanto previsto dalla successiva clausola 3.1.3;
- c) l'Acquirente trasmette al Venditore l'Ordine di Acquisto, eventualmente anche se non preceduto dalla richiesta di Informativa/quotazione;
- d) dopo aver ricevuto l'Ordine d'Acquisto da parte dell'Acquirente, il Venditore si riserva di:
 - (i) valutare discrezionalmente se procedere o meno con la trattativa, ossia con la formazione del Contratto,
 - (ii) stabilire delle quantità minime di Prodotti acquistabili dall'Acquirente,
 - (iii) richiedere all'Acquirente eventuali integrazioni, modifiche o precisazioni dell'Ordine d'Acquisto;
- e) nel caso in cui il Venditore intenda procedere con la trattativa e ritenga completo l'Ordine d'Acquisto, il Venditore trasmette all'Acquirente la propria Conferma d'Ordine.

3.1.2. In ogni caso, il Venditore si riserva di non prendere in considerazione Ordini d'Acquisto privi delle informazioni e dei dati essenziali per l'evasione dell'Ordine.

3.1.3. Nei casi in cui il Venditore trasmette all'Acquirente una Informativa/quotazione, in ogni caso, il Venditore dichiara, e l'Acquirente riconosce, che la disponibilità di Prodotti segnalata nell'Informativa/quotazione non è garantita e pertanto non è vincolante per il Venditore. Il Venditore mantiene il diritto di apportare - senza alcun obbligo di preavviso - modifiche alle Informativa/quotazioni già inviate all'Acquirente. Per i Prodotti costituiti da lamiera, salvo diverso accordo scritto, l'Informativa/quotazione si intende riferita a lamiera con bordi grezzi, tagliate a misura da bobine laminate a caldo o a freddo con certificato di ispezione secondo EN10204-3.1 con tolleranze dimensionali:

- secondo EN10051 per lamiera da bobine laminate a caldo in altre larghezze;
- secondo EN10131 per lamiera da bobine laminate a freddo.

3.2. Conclusione del Contratto

3.2.1. Il Contratto si intende concluso nel momento in cui l'Acquirente riceve dal Venditore la Conferma d'Ordine riproduttiva delle esatte condizioni riportate nell'Ordine dell'Acquirente.

3.2.2. Il ricevimento da parte dell'Acquirente di una Conferma d'Ordine non esattamente riproduttiva dell'Ordine non perfezionerà il Contratto ma costituirà nuova offerta da parte del Venditore, soggetta all'approvazione dell'Acquirente.

3.2.3. Decorso tre (3) giorni lavorativi dal ricevimento della Conferma d'Ordine senza che l'Acquirente abbia segnalato alcunché in merito ad essa ed alla sua esattezza, la Conferma d'Ordine s'intenderà definitiva.

3.2.4. Una volta ricevuta la Conferma d'Ordine e così perfezionato il Contratto che acquista efficacia vincolante per le Parti, l'Acquirente è obbligato ad accettare la consegna dei Prodotti riportati nel Contratto e adempiere a tutte le pattuizioni ivi riportate.

4. Modifiche successive - recesso dell'acquirente o richiesta di mutua risoluzione del contratto

4.1. Modifiche successive del Contratto

4.1.1. Successivamente alla conclusione del Contratto, vincolante tra le Parti, il Venditore ha il diritto di rifiutare le richieste di modifica (ivi comprese le eventuali modifiche relative alle specifiche tecniche dei Prodotti) che dovessero eventualmente essere comunicate dall'Acquirente.

4.1.2. Senza pregiudizio di quanto previsto dalla clausola 4.1.1. che precede, se l'Acquirente intende richiedere una modifica del Contratto, le Parti si impegnano a seguire la seguente procedura:

- a) l'Acquirente trasmette al Venditore una richiesta di modifica dell'Ordine d'Acquisto ed il Venditore trasmette a sua volta all'Acquirente l'Informativa/quotazione volta alla compilazione di una modifica dell'Ordine d'Acquisto, in conformità a quanto previsto dalla precedente clausola 3.1.3;
- b) dopo aver ricevuto la richiesta di modifica dell'Ordine d'Acquisto da parte dell'Acquirente, il Venditore si riserva di
 - (i) valutare discrezionalmente se accordare o meno la modifica richiesta, e
 - (ii) richiedere all'Acquirente eventuali integrazioni, modifiche o precisazioni della richiesta stessa;
- c) nel caso in cui il Venditore intenda accordare la modifica e ritenga completa la richiesta di modifica dell'Ordine d'Acquisto, il Venditore trasmette all'Acquirente la propria Conferma d'Ordine modificata secondo la richiesta dell'Acquirente.

4.1.3. Ogni modifica si intende accettata dal Venditore, e quindi convenuta fra le Parti, nel momento in cui il Venditore emette nei confronti dell'Acquirente la Conferma d'Ordine modificata secondo la richiesta dell'Acquirente.



4.1.4. L'utilizzo della procedura di cui alla clausola 4.1.2. è in ogni caso necessario e vincolante nel caso in cui l'Acquirente intenda richiedere una modifica relativa a un Contratto che, seppur perfezionato, preveda una vendita a consegne ripartite in base a un unico Ordine d'Acquisto e a un'unica Conferma d'Ordine.

4.2. Recesso dell'Acquirente dal Contratto - Richiesta di mutua risoluzione del Contratto (i.e. "annullamento")

Il Venditore ha il pieno diritto di rifiutare richieste di risoluzione del Contatto per mutuo dissenso (i.e. "annullamento") senza alcun onere di motivazione. Il Venditore si riserva la facoltà di prestare il proprio consenso alla risoluzione, qualora l'Acquirente provveda al pagamento di una somma in misura pari al 70% (settanta per cento) del prezzo convenuto in Contratto, rinunciando al ritiro dei Prodotti del Contratto che rimangono di proprietà del Venditore.

5. Consegna

5.1. Data di consegna

- 5.1.1. Il Venditore si impegna a consegnare all'Acquirente i Prodotti oggetto del Contratto entro il termine convenuto.
- 5.1.2. La data di consegna si intende come indicativa e, salvo diverso accordo scritto fra le Parti, detto termine non può in alcun modo intendersi come essenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c. e, pertanto, il ritardo di consegna non potrà mai essere motivo di risoluzione del contratto.
- 5.1.3. Una tolleranza di quindici (15) Giorni Lavorativi rispetto alla data di consegna convenuta nel Contratto è pienamente accettabile per l'Acquirente e dallo stesso ritenuta congrua alla luce del carattere indicativo del termine menzionato alla precedente clausola 5.1.2.
- 5.1.4. La consegna effettuata dal Venditore oltre il termine di tolleranza non costituisce in alcun modo un grave inadempimento contrattuale imputabile al Venditore. Di conseguenza, nel caso in cui il Venditore, decorsi i 15 Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine, non adempia all'obbligo di consegna - in tutto o in parte - dei Prodotti, l'Acquirente non potrà rifiutarsi di ricevere i Prodotti né richiedere la risoluzione del Contratto, né avanzare richieste di risarcimento dei danni diretti e/o indiretti, fatto salvo il caso di dolo del Venditore.
- 5.1.5. Non sono imputabili al Venditore eventuali ritardi dovuti a cause che non dipendono dalla volontà del Venditore come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, da ritardi nella consegna dei propri fornitori e/o da difficoltà di approvvigionamento di materie prime o componenti e/o da difficoltà nella riparazione/sostituzione dei propri mezzi di produzione in caso di improvvisi guasti tecnici.

5.2. Termini di resa (Incoterms® 2020)

- 5.2.1. Salvo diverso accordo tra le Parti da indicarsi nel Contratto, la consegna dei Prodotti avviene con resa Incoterms® 2020 FCA Sidastico – ICC (sede Sidastico), alla quale le Parti espressamente rinviano, in particolare per quanto riguarda la disciplina del passaggio del rischio.
- 5.2.2. Nella procedura di formazione del Contratto, l'Acquirente ha facoltà di richiedere al Venditore una consegna con resa diversa secondo Incoterms® 2020 – ICC, che il Venditore si riserva di valutare a propria discrezione.
- 5.2.3. L'indicazione del termine di resa Incoterms® 2020 - ICC è contenuta nella Conferma d'Ordine. L'eventuale indicazione dell'Acquirente di un termine di resa diverso da quello indicato nella Conferma d'Ordine (anche se indicato in documenti successivi) non sarà presa in considerazione. Ogni modifica del termine di resa convenuto nel Contratto deve essere concordata dalle Parti in conformità alla clausola 4.1.
- 5.2.4. Nel caso in cui le Parti convengano un termine di resa che comporti l'obbligo di caricamento e/o trasporto dei Prodotti a carico del Venditore, quest'ultimo si riserva il diritto di sospendere o annullare la consegna degli stessi Prodotti, o di richiedere adeguate manleve da parte dell'Acquirente, qualora ritenga – a propria discrezione – che il caricamento e/o il trasporto non offrano idonee garanzie di sicurezza. In tal caso il Venditore ne informerà immediatamente l'Acquirente e le Parti si impegnano a rinegoziare nuovi termini di consegna; l'Acquirente non potrà avvalersi del diritto alla risoluzione del Contratto, né avanzare richieste di risarcimento dei danni diretti e/o indiretti.

5.3. Imballaggio e stoccaggio

- 5.3.1. Salvo diverso accordo, l'imballaggio è incluso nel prezzo convenuto nel Contratto.
- 5.3.2. Per i Prodotti costituiti da lamiera, l'imballaggio consta esclusivamente in pacchi di peso variabile dalle 2 ton alle 4 ton ciascuno, confezionati con reggette metalliche secondo quanto previsto sub ASTM A700-05 pag. 29 fig. 61, senza protezioni (es. paraspighi o altri accorgimenti).
- 5.3.3. Eventuali imballaggi speciali devono essere richiesti in modo specifico mediante l'Ordine d'Acquisto e prevedono un costo aggiuntivo che sarà addebitato all'Acquirente.

6. Resa e Ritiro Dei Prodotti

- 6.1. Il Venditore dà avviso all'Acquirente della disponibilità dei Prodotti per la consegna/ritiro ("avviso di merce pronta"), secondo quanto previsto dal termine di resa Incoterms® - ICC convenuto in Contratto.
- 6.2. Se il termine di resa convenuto prevede una consegna presso i locali di Sidastico, l'Acquirente dichiara e riconosce espressamente che il ritardato o mancato ritiro dei Prodotti darà diritto al Venditore di stoccare i Prodotti medesimi all'aperto, con esonero di qualsivoglia responsabilità in capo Sidastico, con decadenza da ogni garanzia e con addebito all'Acquirente dei costi di movimentazione e magazzinaggio nella misura dell'1% del prezzo dei Prodotti per ogni settimana di giacenza, salvo il diritto del Venditore al risarcimento al danno ulteriore.
- 6.3. L'Acquirente non può in alcun caso rifiutare la consegna dei Prodotti riportati nel Contratto ed in caso di rifiuto dovrà rimborsare al Venditore i costi sostenuti per il trasporto e l'eventuale ritiro dei Prodotti dal luogo di consegna, ferma l'applicazione dell'art. 6.2.



7. Eventuali Verifiche o Test Preliminari

- 7.1. Fatto salvo quanto diversamente convenuto dalle Parti nel Contratto, la consegna dei Prodotti non prevede alcuna previa verifica da parte del Venditore, né alcun test preliminare di accettazione da parte dell'Acquirente.
- 7.2. Ove le Parti convengano di sottoporre i Prodotti a una previa verifica da parte del Venditore, o a un test preliminare di accettazione da parte dell'Acquirente, resta inteso che, in mancanza di diversa ed espressa precisazione nel Contratto circa le relative modalità di svolgimento, la verifica o il test saranno effettuati nel luogo, nel tempo e secondo le modalità discrezionalmente stabilite da Sidastico, con spese a carico dell'Acquirente.

8. Garanzia Prodotti Difettosi

8.1. Ambito di applicazione della garanzia

- 8.1.1. Il Venditore garantisce esclusivamente che alla data di consegna i Prodotti corrispondano a quanto convenuto con riferimento alle "Specifiche relative ai Prodotti", per tali intendendosi le specifiche indicate nel Contratto. In mancanza di specifiche espressamente convenute per iscritto dalle Parti, faranno fede le specifiche più recenti in possesso del Venditore al momento della consegna dei Prodotti.
- 8.1.2. L'Acquirente ha il diritto di contestare i Prodotti soltanto ove questi ultimi presentino dei gravi vizi o difformità rispetto a quanto previsto dalle "Specifiche relative ai Prodotti", restando inteso che detti gravi vizi o difformità possono essere riscontrati avendo esclusivo riguardo all'analisi dei campioni o della documentazione tenuti dal Venditore e prelevati in conformità ai metodi di analisi adottati dal Venditore.
- 8.1.3. Con riferimento alla qualità dei Prodotti, il Venditore garantisce esclusivamente la conformità qualitativa alle specifiche contenute nelle norme tecniche internazionali UNI-EN / ASTM / ASME indicate nel Contratto. Qualsiasi specifica tecnica difforme dalle già menzionate norme internazionali dovrà essere espressamente pattuita per iscritto dalle Parti.
- 8.1.4. Sidastico non fornisce alcuna garanzia in merito alla conformità dei Prodotti alle normative, incluse in via non esaustiva quelle in tema di sicurezza, che possano essere eventualmente in vigore nello Stato ove si trova la sede legale e/o operativa dell'Acquirente, qualora la sede legale e/o operativa di quest'ultimo si trovi in uno Stato che non sia membro dell'Unione Europea.
- 8.1.5. L'utilizzo, la lavorazione o la trasformazione dei Prodotti consegnati costituisce piena ed incondizionata accettazione e comporta, in ogni caso, la decadenza dell'Acquirente dalla garanzia.

8.2. Ossidazione

- 8.2.1. Eventuali fenomeni di ossidazione dei Prodotti possono dar luogo a Non Conformità esclusivamente in caso di ossidazione derivata da Sidastico ("Ossidazione Derivata"). Il Venditore non risponderà in alcun modo di eventuali fenomeni di ossidazione rilevati sui Prodotti forniti dai propri fornitori ("Ossidazione Originaria") e documentati da Sidastico con prova fotografica ottenuta nel corso della lavorazione, prima della consegna.

8.3. Non Conformità relative al peso

- 8.3.1. Con riferimento al peso dei Prodotti, eventuali variazioni di peso inferiori o uguali al 10% (dieci percento) in più o in meno rispetto al quantitativo indicato nella Conferma d'Ordine non costituiscono Non Conformità.
- 8.3.2. Le contestazioni di Non Conformità relative a variazioni di peso comprese fra il 11% (undici percento) e il 29% (ventinove percento) in più o in meno rispetto al quantitativo indicato nella Conferma d'Ordine si intendono di scarsa rilevanza e potranno essere prese in considerazione e riconosciute da Sidastico solo se documentate da apposito documento emesso da pesa pubblica o certificata. Le operazioni di pesatura sono esclusivamente a cura e spese dell'Acquirente. In tali casi, il Venditore rimborserà all'Acquirente un importo variabile tra l'1% e il 20% del prezzo fatturato, a seconda della percentuale di variazione di peso (quindi, in via esemplificativa, il rimborso sarà pari alla misura dell'1% se la variazione di peso sarà pari all'11%; al 2% se la variazione di peso sarà pari al 12% e così via).
- 8.3.3. Le Non Conformità relative al peso si intendono rilevanti solo in caso di variazioni di peso uguali o superiori al 30% (trenta percento) in più o in meno del quantitativo indicato nella Conferma d'Ordine.
- 8.3.4. Eventuali differenze riscontrate tra il peso dichiarato nei documenti di trasporto/fatture ed il peso riscontrato a destinazione, non eccedenti il 3% (tre percento) non saranno prese in considerazione, non potendo dar luogo a contestazione o rivendicazione alcuna da parte dell'Acquirente.

8.4. Sostituzione, riparazione dei Prodotti, rimborso del prezzo

- 8.4.1. In caso di Non Conformità rilevante o comunque riconosciuta dal Venditore, Sidastico provvederà in via alternativa, a propria discrezione, alla sostituzione dei Prodotti non conformi o a consentire il reso dei medesimi Prodotti con rimborso del prezzo di fattura originario. In caso di Ossidazione Derivata, l'Acquirente avrà diritto esclusivamente al rimborso parziale del prezzo sostenuto per l'acquisto dei Prodotti.
- 8.4.2. La consegna da parte del Venditore di Prodotti in sostituzione di Prodotti non conformi ha luogo con il medesimo termine di resa Incoterms® 2020 - ICC originariamente convenuto nel Contratto.
- 8.4.3. In ogni caso l'Acquirente dovrà garantire che i Prodotti resi siano in condizioni pari a quelle nelle quali i Prodotti sono stati ricevuti. In caso di difformità, il Venditore potrà addebitare all'Acquirente la differenza di valore.
- 8.4.4. In caso di Non Conformità qualitative di scarsa rilevanza (come ad es. smagliature o graffi), l'Acquirente non è autorizzato a provvedere in via autonoma alla riparazione (ad es. tramite saldatura o smerigliatura) in mancanza di autorizzazione scritta da parte del Venditore. Nel caso in cui la riparazione dovesse essere autorizzata, l'Acquirente sarà autorizzato ad addebitare a Sidastico il ragionevole costo della stessa. Il costo della riparazione addebitato a Sidastico non potrà in alcun caso superare un importo pari al 10% (dieci percento) del prezzo fatturato e dovrà essere dimostrato in via documentale.



8.5. Termine di decadenza – onere della prova

- 8.5.1. A pena di decadenza dalla garanzia nel caso di Non Conformità rilevata, l'Acquirente si obbliga a notificare per iscritto al Venditore, via lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via posta elettronica certificata, descrittiva della problematica riscontrata, qualsiasi Non Conformità riscontrata entro e non oltre 8 (otto) giorni di calendario dalla Data di Consegna dei Prodotti o, in caso di vizi occulti, entro e non oltre 8 (otto) giorni di calendario dalla scoperta.
- 8.5.2. L'onere di provare la data di scoperta spetta all'Acquirente.

8.6. Durata della garanzia

- 8.6.1. Il periodo di garanzia è di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna.
- 8.6.2. In nessun caso reclami per Non Conformità saranno accettati se ricevuti da Sidastico dopo 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei relativi Prodotti.

8.7. Esclusione della garanzia

- 8.7.1. La garanzia del Venditore è esclusa per le Non Conformità che non siano attribuibili a grave negligenza da parte di Sidastico, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- inadeguato o improprio immagazzinamento, conservazione, installazione, uso e applicazioni dei Prodotti;
 - danni causati accidentalmente da fuoco o altri sinistri o comportamenti negligenti non imputabili al Venditore;
 - alterazioni non autorizzate dei Prodotti;
 - omesse, incomplete, false o inesatte informazioni fornite dall'Acquirente al momento della trasmissione dell'Ordine d'Acquisto.
- 8.7.2. In ogni caso, l'utilizzo e/o la lavorazione dei Prodotti da parte dell'Acquirente o di terzi sarà sempre e comunque considerato accettazione senza riserve degli stessi e rinuncia al diritto alla garanzia come sopra definita, così come rinuncia a qualsiasi reclamo relativo agli stessi.
- 8.7.3. L'Acquirente dichiara e riconosce che il Venditore:
- a) non assume in alcun modo la qualità di produttore dei Prodotti venduti ai sensi della normativa applicabile, restando pertanto il Venditore esonerato da qualsivoglia forma di responsabilità da prodotto difettoso;
 - b) non risponde in alcun modo per quanto concerne le prestazioni fisiche, la chimica e la composizione cristallina dei Prodotti.
- 8.7.4. I Prodotti vengono venduti privi di alcuna protezione superficiale come oliatura o passivazione, e/o privi di imballo, Sidastico non è responsabile per graffi, sporczia o polvere su bordi esterni né per presenza di ruggine a causa di movimentazione e/o deposito improprio.

9. Limitazione di Responsabilità

- 9.1. Fermo restando quanto previsto all'art. 8 e fatto salvo il caso di dolo, il Venditore non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell'Acquirente:
- (i) per danni indiretti di qualsivoglia genere, nonché
 - (ii) in caso di deterioramento di beni mobili o immobili, interruzione totale o parziale di qualsivoglia attività d'impresa (produttiva, logistica, commerciale, amministrativa, ecc.), perdita di avviamento, profitti, contratti, clienti, opportunità commerciali, chances in genere, reputazione, derivanti all'Acquirente o a terzi da qualsivoglia inadempimento del Venditore, violazione di garanzia, dichiarazione erronea, colpa -anche grave-, negligenza o altro.
- 9.2. Nonostante qualsiasi eventuale affermazione contraria, qualora il Venditore fosse ritenuto responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsivoglia pretesa relativamente al Contratto, in nessun caso il Venditore sarà tenuto a corrispondere all'Acquirente una somma che ecceda l'importo effettivamente incassato a titolo di pagamento del prezzo convenuto per la vendita dei Prodotti.
- 9.3. Resta inteso che l'Acquirente resterà pienamente ed esclusivamente responsabile delle informazioni e/ dei dati indicati nell'Ordine d'Acquisto (in particolare, ma senza limitazione di quanto precede, con riferimento all'indicazione delle specifiche tecniche). Sidastico non sarà pertanto in alcun modo responsabile per eventuali richieste indennitarie o risarcitorie provenienti da terzi in ragione di un'erronea, incompleta, falsa o inesatta indicazione delle informazioni e/ dei dati indicati nell'Ordine d'Acquisto, e in particolare delle specifiche tecniche.
- 9.4. L'Acquirente non ha il diritto di addebitare al Venditore le pretese risarcitorie relative a qualsivoglia commento o suggerimento – anche verbale – fornito dal Venditore all'Acquirente con riferimento alle specifiche tecniche indicate dallo stesso Acquirente, ad eccezione del caso in cui tale responsabilità sia oggetto di un apposito accordo scritto di consulenza fra le Parti.

10. Prezzi

- 10.1. Il prezzo dei Prodotti è indicato nel Contratto e precisamente nella Conferma dell'Ordine. Il prezzo si intende esclusivamente in valuta EURO.
- 10.2. Il prezzo dei Prodotti è determinato al momento della conclusione del Contratto tenendo in considerazione quelli che in quel momento sono:
- a) il prezzo delle materie prime;
 - b) i costi energetici di produzione, lavorazione, movimentazione e imballaggio;
 - c) il prezzo dei prodotti che il Venditore acquista da terzi;
 - d) i costi del personale impegnato nella produzione, lavorazione, movimentazione e imballaggio dei Prodotti, nonché del personale impegnato nell'amministrazione;
 - e) i costi di trasporto (se si tratta di un'obbligazione a carico del Venditore);
 - f) gli importi dei premi assicurativi versati dal Venditore.



- 10.3. Qualora al momento della consegna dei Prodotti beni all'Acquirente uno o più fattori indicati alla precedente clausola 10.2. presentino un oggettivo incremento di valore almeno pari al 30 % (trenta per cento) in più rispetto al momento della conclusione del Contratto, l'Acquirente si obbliga a corrispondere un proporzionale importo aggiuntivo rispetto al prezzo originariamente convenuto.
- 10.4. Il Venditore si impegna a reperire, nei limiti di quanto è ragionevole e possibile, la documentazione atta a dimostrare l'incremento di valore dei fattori di cui alla clausola 10.3 e renderla disponibile all'Acquirente. L'importo aggiuntivo stabilito alla precedente clausola 10.3 dovrà essere pagato con le modalità e i termini stabiliti per il pagamento del prezzo dei Prodotti.
- 10.5. Il Prezzo dei Prodotti non comprende l'Imposta sul Valore Aggiunto (ove applicabile), né alcuna altra imposta, dazio, tassa, onere o addebito imposti da qualsiasi autorità in relazione ai Prodotti e alla loro cessione. L'importo di qualsiasi Imposta, in relazione con la vendita dei Prodotti all'Acquirente, sarà a carico di quest'ultimo e sarà fatturato dal Venditore all'Acquirente unitamente o separatamente ai Prodotti. Se il Venditore concede uno sconto all'Acquirente, ciò vale soltanto per la singola vendita di cui alla Conferma d'Ordine.
- 10.6. Il prezzo indicato in fattura verrà determinato sulla base del peso reale dei Prodotti, verificato dal sistema di pesatura adottato dal Venditore, comprensivo del peso dei paletti di legno utilizzati come distanziatori dei pacchi sul pianale del camion e di ogni altro elemento utilizzato per l'imballaggio dei Prodotti.

11. Modalità, Luogo e Termini di Pagamento

- 11.1. Previo ricevimento della relativa fattura e salvo diversa pattuizione del Contratto, l'Acquirente si obbliga a pagare al Venditore il prezzo dei Prodotti, alternativamente a mezzo di:
- a) bonifico bancario, con commissioni bancarie a esclusivo carico dell'Acquirente;
 - b) ricevuta bancaria, con commissioni a esclusivo carico dell'Acquirente;
 - c) assegno o altro titolo di credito accettato dal Venditore, restando inteso che gli assegni e gli altri titoli sono accettati sempre ed esclusivamente con la clausola "salvo buon fine".
- 11.2. Il luogo del pagamento è a tutti gli effetti la sede legale del Venditore qualunque sia il mezzo di pagamento utilizzato.
- 11.3. Il termine di pagamento è indicato nella fattura emessa dal Venditore e decorre dalla data indicata nella stessa (anche se i Prodotti non sono ancora stati consegnati per cause indipendenti dalla volontà del Venditore).
- 11.4. Nel caso in cui siano previste più date di consegna successive alla data di fattura, i termini di pagamento decorrono sempre dalla data di fattura.
- 11.5. Salvo diversa pattuizione del Contratto, il pagamento integrale del prezzo deve essere ricevuto e incassato dal Venditore prima della Consegna dei Prodotti.
- 11.6. In caso di ritardo nel pagamento del prezzo dei Prodotti, l'Acquirente è tenuto a corrispondere gli interessi moratori calcolati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni dal giorno della debenza (senza alcuna necessità di costituzione in mora) al saldo effettivo, oltre a un importo forfettario di euro 50,00 a titolo di rimborso per le spese di insoluto e sollecito, oltre a ogni ulteriore costo di recupero, fatto salvo il diritto al risarcimento dal danno ulteriore.
- 11.7. Nel caso in cui le Parti convengano il pagamento del prezzo in forma rateizzata, l'Acquirente riconosce ed accetta la facoltà del Venditore di pretendere immediatamente, in ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata, l'integrale pagamento del credito, oltre ai pattuiti interessi, con decadenza dal beneficio del termine accordato, anche ai sensi dell'art. 1186 c.c.. Il Venditore conserva in ogni caso il diritto di pretendere immediatamente in unica soluzione l'integrale pagamento del prezzo qualora abbia ragionevole motivo di ritenere che l'Acquirente non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto.
- 11.8. Nel caso in cui le Parti convengano una forma di pagamento differito sulla base della concessione all'Acquirente di un affidamento da parte dell'Assicurazione Crediti di Sidastico, la revoca o la riduzione dello stesso affidamento nel lasso di tempo compreso tra il momento di conclusione del Contratto e la consegna dei Prodotti al Cliente legittimerà Sidastico a pretendere la variazione delle modalità di pagamento, secondo forme che garantiscano in ogni caso il buon fine del medesimo (pagamento anticipato o assistito da garanzia accettata dal Venditore).
- 11.9. Nel caso in cui le Parti convengano una forma di pagamento in via anticipata, il bonifico dovrà essere effettuato a vista della fattura proforma di Sidastico. La mancata ricezione del pagamento entro i 3 giorni lavorativi successivi alla data della fattura proforma di Sidastico comporterà l'annullamento del Contratto.
- 11.10. L'Acquirente presta sin da ora il proprio consenso a che il Venditore possa cedere il credito derivante dalla fornitura nei suoi confronti.
- 11.11. L'eventuale contestazione di Non Conformità non legittima l'Acquirente a sospendere i pagamenti dovuti a Sidastico ("solve et repete").



11.12. Nel caso in cui le Parti abbiano concluso più Contratti, nel caso in cui sorgano controversie con riferimento ad un determinato Contratto, l'Acquirente dovrà in ogni caso adempiere agli obblighi derivanti dagli altri Contratti conclusi con il Venditore e per i quali non sia sorta controversia. Viceversa, nel caso in cui l'Acquirente non adempia all'obbligo di pagare il prezzo relativo ad un Contratto, il Venditore sarà legittimato a sospendere eventuali obblighi di consegna derivanti da altri Contratti eventualmente stipulati con lo stesso Acquirente, restando fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

12. Eccessiva Onerosità Sopravvenuta (Hardship)

12.1 La clausola di eccessiva onerosità sopravvenuta (Hardship) prevista dalla ICC - ICC Hardship Clause – è incorporata nel presente Contratto. In particolare, le Parti concordano sull'opzione 3B (Judge adapt or terminate).

12.1. Le Parti si obbligano ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali anche ove si verifichi un evento o circostanza tale da rendere le proprie prestazioni più onerose rispetto a quanto poteva essere ragionevolmente anticipato al momento della conclusione del Contratto.

12.2. A prescindere dalla clausola 12.1, se una Parte dimostra che:

- a) l'adempimento dei propri obblighi contrattuali è divenuto eccessivamente oneroso a causa di eventi non controllabili ragionevolmente dalla stessa e che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti al momento della conclusione del Contratto; e che
- b) detta Parte non avrebbe potuto ragionevolmente evitare tali eventi o le loro conseguenze;

le Parti avranno l'obbligo di negoziare, entro un ragionevole periodo di tempo dal momento in cui viene invocata tale clausola e comunque non superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, termini e condizioni contrattuali alternativi e idonei a superare le conseguenze di tale evento o circostanza.

12.3. Qualora le Parti non siano in grado di raggiungere un nuovo accordo conformemente a quanto stabilito al precedente punto 12.2., ciascuna Parte ha il diritto di chiedere al Tribunale o all'Arbitro Unico di adattare il Contratto al fine di ristabilirne l'equilibrio, o di risolvere il Contratto, secondo quanto ritenuto appropriato.

13. Forza Maggiore

13.1. La clausola di Forza Maggiore prevista dalla ICC (Versione Lunga) - ICC Force Majeure Clause (Long Form) – è incorporata nel presente Contratto.

13.1. Per Forza Maggiore si intende il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisce ad una parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la Parte che subisce l'evento ("Parte Interessata") provi:

- a) che tale impedimento è fuori dal proprio ragionevole controllo;
- b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del Contratto, e
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere superati dalla Parte Interessata.

13.2. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti subiti da una Parte soddisfino le condizioni a) e b) del punto 13.1., mentre tale Parte dovrà provare unicamente la sussistenza della condizione c) del punto 13.1.:

- a) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
- b) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- c) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
- d) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
- e) peste, epidemia, pandemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
- f) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
- g) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

13.3. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata deve informare senza ritardo l'altra Parte.

13.4. La Parte che dimostri la sussistenza di un Evento di Forza di Maggiore è liberata dalle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto e sollevata da qualsivoglia responsabilità nei confronti dell'altra Parte, dal momento in cui l'Evento di Forza Maggiore impedisca alla Parte Interessata l'adempimento delle proprie obbligazioni, a condizione che la Parte Interessata abbia informato l'altra Parte senza ritardo. Se la Parte Interessata ha informato l'altra Parte con ritardo, la liberazione della Parte Interessata dagli obblighi contrattuali e dalle responsabilità nei confronti dell'altra Parte avrà effetto dal momento in cui quest'ultima è stata informata. L'altra Parte potrà sospendere, se possibile, l'adempimento delle proprie obbligazioni dal momento in cui ha ricevuto notizia dell'Evento di Forza Maggiore.

13.5. Se l'impossibilità di adempiere ai propri obblighi a causa di un Evento di Forza Maggiore è temporanea, le conseguenze previste al punto 13.4. avranno effetto fintantoché l'Evento di Forza Maggiore impedisce l'adempimento delle obbligazioni della Parte Interessata. La Parte Interessata deve informare l'altra Parte non appena l'Evento di Forza Maggiore impedisce l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

13.6. La Parte Interessata ha l'obbligo di fare tutto quanto è ragionevolmente in suo potere per limitare gli effetti dell'impedimento all'adempimento delle proprie obbligazioni.



- 13.7. Qualora l'impedimento dovuto all'Evento di Forza Maggiore duri più di sessanta (60) giorni di calendario, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il Contratto, previo preavviso di trenta (30) giorni di calendario da comunicarsi all'altra Parte.
- 13.8. In caso di risoluzione del Contratto in conformità a quanto stabilito alla precedente clausola 13.7., se una delle Parti ha tratto benefici dal rapporto contrattuale, tale Parte avrà diritto ad un equo compenso economico che dovrà essere negoziato tra le Parti.

14. Diritto di Recesso e Risoluzione da Parte del Venditore

14.1. Diritto di recesso dai contratti

Il Venditore, anche in caso di consegna ripartita, ha il diritto di recedere dal rapporto senza alcun obbligo o responsabilità nei confronti dell'Acquirente qualora

- a) venga a conoscenza dell'esistenza di una situazione di insolvenza (anche se non dichiarata), di protesto titoli, iscrizioni pregiudizievoli, dell'avvio di procedure giudiziarie di qualsivoglia tipo o contestazioni stragiudiziali a carico dell'Acquirente;
- b) venga a conoscenza di una modifica dell'assetto di controllo della società dell'Acquirente a seguito di una cessione delle partecipazioni o per effetto di un'operazione straordinaria (ad es., fusione, scissione, aumento di capitale).

14.2. Clausola risolutiva espressa

Fermo restando quanto previsto dalla legge applicabile e/o dal Contratto, il Venditore ha il diritto di risolvere ogni Contratto concluso con l'Acquirente se quest'ultimo non adempie agli obblighi di pagamento entro i termini di scadenza indicati in fattura.

15. Miscellanea

15.1. Scindibilità

Qualora un qualsiasi tribunale, arbitro o autorità competente ritenga o dichiari che una qualsivoglia pattuizione del Contratto sia invalida, illegale o inefficace, o che possa esporre una Parte ad una qualche sanzione o ad una azione giudiziale, detta pattuizione verrà immediatamente separata dal resto del Contratto o emendata in modo da raggiungere per quanto massimo possibile l'originario intento delle Parti, nei limiti consentiti dalla legge applicabile o dalla autorità competente, e non comprometterà in alcun modo le altre disposizioni del Contratto.

15.2. Comunicazioni

- 15.2.1. Qualunque comunicazione da una Parte all'altra ai sensi del Contratto dovrà essere inviata o a mezzo lettera raccomandata alla sede legale dell'altra Parte (farà fede la data di ricevimento indicata nella cartolina di ritorno), oppure a mezzo posta elettronica certificata, agli indirizzi indicati in Conferma d'Ordine (per il Venditore: amministrazione@pec.sidastico.com)
- 15.2.2. Ciascuna Parte dovrà comunicare tempestivamente all'altra Parte la eventuale modifica degli indirizzi suddetti, ivi incluso il trasferimento della propria sede legale.
- 15.2.3 In deroga a quanto sopra previsto, la documentazione relativa alla formazione del Contratto (Informativa/quotazione, Ordine d'Acquisto, Conferma d'Ordine) e le altre comunicazioni di natura tecnica o commerciale, comprese le fatture del Venditore, potranno essere inviate tramite e-mail ordinaria.

15.3. Riservatezza

- 15.3.1. Ciascuna Parte si impegna, per conto proprio e del proprio Personale Collegato ai sensi degli artt. 1381, 2048 e 2049 c.c., a non fare uso, a non comunicare a terzi e a non divulgare Informazioni Riservate.
- 15.3.2. L'obbligo di cui alla precedente clausola 15.3.1. ha una durata di 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del Contratto.

15.4. Protezione dei dati personali

- 15.4.1. Le Parti dichiarano di essere conformi al Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003, di osservare le prescrizioni in essi contenute nonché i provvedimenti e le indicazioni dell'Autorità Garante in materia di trattamento dei dati personali degli interessati.
- 15.4.2. A tal fine, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali solo ed esclusivamente per le finalità e per le causali dedotte e connesse all'accordo contrattuale stipulato nonché ai fini della corretta esecuzione dello stesso.
- 15.4.3. Si rinvia alle reciproche informative e documentazioni in materia di protezione dei dati personali, che le Parti dichiarano di aver ricevuto.
- 15.4.4. Il titolare del trattamento è Sidastico S.p.A. Unipersonale, con sede legale e operativa in Via Astico, 44 - 36030 Fara Vic.no (VI) - Italy - Tel. +39 0445/869500 - +39 0445/1920895 - Fax +39 0445/869569 - +39 0445/1920395 - info@sidastico.com

16. Lingua

Le presenti CGV sono redatte in lingua italiana, da considerarsi quale unica lingua facente fede. Ogni eventuale traduzione delle CGV in altre lingue deve essere intesa come una mera traduzione di cortesia senza alcun valore legale, nemmeno in via interpretativa.



17. Legge Applicabile e Risoluzione delle Controversie

- 17.1. Il Contratto è governato e dovrà essere interpretato in conformità alla legge italiana, con esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.
- 17.2. Nel caso in cui l'Acquirente abbia la propria sede legale in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea, per ogni controversia derivante dal Contratto, relativa o connessa allo stesso, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Vicenza (Italia). È comunque fatta salva la facoltà di Sidastico di avviare azioni di natura cautelare, provvisoria o monitoria innanzi all'Autorità Giudiziaria competente in base alla sede legale od operativa dell'Acquirente.
- 17.3. Nel caso in cui l'Acquirente abbia la propria sede legale in uno Stato che non è membro dell'Unione Europea, ogni controversia, anche di natura non contrattuale, derivante dal Contratto, relativa o connessa allo stesso, sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un Arbitro Unico, nominato in conformità a tale Regolamento. L'Arbitro Unico giudicherà secondo la legge italiana. La sede dell'arbitrato sarà Milano. La lingua dell'arbitrato sarà l'italiano.
- 17.4. È comunque sempre fatta salva la facoltà di Sidastico di avviare azioni di natura cautelare, provvisoria o monitoria, a prescindere dalla loro denominazione secondo l'ordinamento giudiziario in questione, innanzi all'Autorità Giudiziaria competente in base al luogo in cui è situata la sede legale od operativa dell'Acquirente.